Città Metropolitana di Messina
Il Segretario Generale
Uff. Segreteria 090/7761712; e-mail: gabinettoseggen@cittametropolitana.me.it.
Pec: protocollo@pec.prov.me.it.
---==oOo==---

Prot. n. 1272/SG

Messina, 13 Novembre 2020

Ai Sigg.ri Dirigenti
Al Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana
e p.c. Al Sindaco Metropolitano
Al Capo di Gabinetto
Al Commissario Straordinario
Ai Revisori dei Conti
Al NIV
L o r o S e d i

OGGETTO: Applicazione delle norme sulla Semplificazione D.L. n. 76 del 17 Luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 Settembre 2020, in materia di appalto, affidamento dei lavori e servizi in corso.

Nell'ambito delle attività correlate ai controlli interni, dovendo procedere al monitoraggio delle procedure di appalto e affidamento dei lavori e servizi in corso, è opportuno richiamare l'attenzione dei Dirigenti e dei RUP all'attenta applicazione delle norme di semplificazione introdotte dal D.L. n. 76 del 17 Luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 Settembre 2020 le cui procedure semplificate sono state prorogate **fino al 31.12.2021**.

In particolare richiamo l'attenzione nella predisposizione della determina a contrarre e al suo contenuto con riferimento alla individuazione dell'operatore economico che deve essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione .

L’atto assume rilevanza esterna anche ai fini della decorrenza dei termini previsti in **2 mesi** art.1 comma 1 lett.a); in **4 mesi** nel caso previsto di cui al comma 2 lett.b; in **6 mesi** nel caso di cui al comma1 art.2.

E’ importante inoltre rammentare che la stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo **entro 60 gg.**. successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nella lettera d’invito, ovvero in ipotesi di differimento.

L’eventuale differimento concordato va giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto, così come la mancata stipulazione del contratto/scrittura privata nel termine previsto deve essere motivata con riferimento all’interesse della stazione appaltante.

Su questo fronte i ritardi non adeguatamente giustificati determinano **responsabilità erariale** e **disciplinare** . Tale norma è diretta ad evitare che venga anche ritardata o rinviata la stipulazione del contratto anche in pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.

Si fa presente che il “fattore tempo” è un elemento di grande rilievo nelle norme sopravvenute che vanno a tutelare da un lato l’Amministrazione , sanzionando gravemente l’operatore economico che con il suo comportamento ostacoli o ritardi la stipulazione del contratto e dall’altro l’aggiudicataria evitando che il ritardo possa determinare il mutamento delle condizioni economiche in base alla quale è stata presentata l’offerta.

Altra novità riguarda le verifiche antimafia previste dall’art. 3 del D.L. n. 76/20 convertito in Legge n. 120/20 fino al 31 Dicembre 2021 che prevedono il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA e delle risultanze dell’accertamento salvo che emergano situazioni pregiudizievoli.

Sui predetti argomenti e quant’altro si sono svolte quattro giornate formative le cui **slide** sono disponibili sul sito istituzionale nella pagina Comunità di Pratiche.

Cordialità

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Maria Angela Caponetti)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)